



LA RADIOPROTEZIONE NELL' AMBIENTE, NELL'INDUSTRIA,
NELLA RICERCA E NELLA SANITA'

RENDE, 16 - 17 OTTOBRE 2017

CENTRO CONGRESSI AULA MAGNA "BENIAMINO ANDREATTA"
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

L'Esperto Qualificato e l'ANPEQ



Francesco Bonacci

FISICO MEDICO – EQ II°

Vice Presidente Anpeq


Dir. Notiziario dell'EQ – 2.0

ANPEQ®

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI
QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection


Chi è l' Esperto Qualificato ???



DEFINIZIONE: (art. 4 c. 1, lettera u), D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)

persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o **valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.**

La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;




Sorveglianza fisica ??!!

DEFINIZIONE: (art. 4, c. 2, lettera u), D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)

“L’insieme dei dispositivi adottati, delle **valutazioni**, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.” (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)

Radiologia interventistica ...








Radiofarmaci

The collage includes a syringe with a 'PIC' label, a yellow radiation warning symbol, a building with a '10' sign, and several vials of radiopharmaceuticals.






**Controlli non
distruttivi ...**






measure...

sicurezza...




... e ancora



Ogni luogo del nostro pianeta
è,

in qualche misura,
radioattivo."



**... quando vi
è rischio per
le persone
occorre
l'Esperto
Qualificato !**



... storicamente

La figura dell'E.Q. è stata introdotta nella legislazione italiana **dal D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 1964**

Il D.M. 15 febbraio 1974 istituì gli elenchi nominativi :
«Gli elenchi nominativi di cui al presente decreto sono tenuti dall'Ispettorato medico centrale del lavoro»



Albi o elenchi ?



Il D.P.R. 12 dicembre 1972, n. 1150, ne stabilì le modalità per l'iscrizione negli elenchi nominativi:
«abbiano superato con esito positivo, ..., una prova di idoneità rivolta ad accertare il possesso, ..., dei requisiti di preparazione ritenuti indispensabili in relazione ai compiti affidati»



Esame di Stato ?

D.Lgs. 230/95 e s.m.i. lasciano, sostanzialmente, tutto invariato

L'elenco nominativo è diviso in 3 gradi:



Primo grado: apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima al tubo inferiore a 400 kV;


Secondo grado: macchine radiogene che accelerano elettroni ad energia compresa tra 400 keV e 10 MeV e materie radioattive, comprese le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 10^4 neutroni al secondo;

Terzo grado: impianti nucleari e per il trattamento di combustibili irradiati e per la fabbricazione o preparazione di materie fissili speciali e di combustibili nucleari e sorgenti diverse da quelle comprese nelle competenze del grado precedente.



**L'abilitazione di grado superiore
comprende quella di grado inferiore.**

Requisiti d'accesso ai 3 gradi:



Primo grado:

Laurea o diplomi universitari (laurea breve) in **fisica**, o in **chimica**, o in **chimica industriale** o in **ingegneria** e un periodo di tirocinio di almeno 120 gg lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione al I grado e sotto la guida del relativo EQ



Secondo grado:

Laurea o diplomi universitari (laurea breve) in **fisica**, o in **chimica**, o in **chimica industriale** o in **ingegneria**, un periodo di tirocinio di cui al punto precedente ed un periodo di tirocinio di ulteriori 120 gg lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione al II grado e sotto la guida del relativo EQ



Terzo grado:

Laurea in **fisica**, o in **chimica**, o in **chimica industriale** o in **ingegneria**, i periodi di tirocinio di cui ai punti precedenti ed un ulteriore periodo di tirocinio di almeno 120 gg lavorativi presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di energia superiore a 10 MeV o acceleratori di particelle diverse dagli elettroni, o presso impianti di cui al capo VII, sotto la guida del relativo EQ



Allegato V

D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

9.2. L'inizio del tirocinio di cui al punto 9.1 deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, che provvede ad effettuare i necessari controlli.

9.3. L'attestazione di tirocinio deve essere **rilasciata dall'esercente** delle sorgenti presso le quali viene effettuato il tirocinio stesso.

9.4. **Il tirocinio non è richiesto per coloro che sono in possesso di diploma di specializzazione post-laurea in fisica sanitaria o specializzazioni equipollenti....** Ma

... il Fisico Sanitario può fare le **valutazioni di radioprotezione** di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
SOLO se è anche **Esperto Qualificato**



L'Esperto qualificato è **consulente obbligatorio** del datore di lavoro esercente sorgenti di radiazioni ionizzanti che, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 77 e 61 e 77 e 75 del D. Lgs. 230/1995, deve:



prima dell'inizio delle attività disciplinate dal detto D. Lgs., acquisire "da un Esperto qualificato di cui all'art. 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse" che possono esporre a rischio radiologico; tale relazione costituisce il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti (art. 61 - comma 2 - D. Lgs. n. 230/1995).

L'Esperto qualificato è **consulente obbligatorio** del datore di lavoro esercente sorgenti di radiazioni ionizzanti che, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 77 e 61 e 77 e 75 del D. Lgs. 230/1995, deve:

"assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di Esperti qualificati" (art. 77 - comma 1 - D. Lgs. 230/1995) ed è tenuto a "comunicare all'Ispettorato provinciale del Lavoro competente per territorio ... i nominativi degli Esperti qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico" (art. 77 - comma 2 - D. Lgs. 230/1995), oltre che a "fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie all'Esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti" (art. 77 - comma 4 - D. Lgs. 230/1995).






Ma è una
PROFESSIONE?

Una specializzazione
di altre professioni?



Un titolo
professionale ?



Prestazione d'Opera Intellettuale

(Capo II - Titolo III - Libro V - c.c.)

**Necessaria
Iscrizione in
Albi o Elenchi**
(art. 2229 c.c.)

SI

Professioni Regolamentate

(2229 - Capo II - Titolo III - Libro V)

NO

«Professioni» non Regolamentate

(Capo I e II - Titolo III - Libro V - c.c.)



L'art. 2229 c.c.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

... una PROFESSIONE regolamentata
ma non ORDINISTICA !!!



Per la quale è necessaria l'iscrizione all'elenco
nominativo, ma senza le tutele riservate agli albi
professionali

... eppure in Italia gli EQ iscritti nell'elenco nominativo, nei tre gradi, sono circa 2.400 !!!



... di cui circa 650 iscritti ad ANPEQ !!!



ANPEQ®

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN
RADIOPROTEZIONE

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

MA COS'È ??



**ANPEQ ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN
RADIOPROTEZIONE**


*National Professional Association of Italian
Qualified Experts in Radiological Protection*



**È un'associazione nata
con la vocazione
sindacalista, per
rappresentare gli EQ.**



... che cura la formazione continua degli iscritti, con corsi specifici



... gestisce una
pubblicazione scientifica
registrata di
formazione/informazione,
su cui gli iscritti possono
proporre articoli



Notiziario di radioprotezione
dell'Esperto Qualificato - 2.0



**Rappresenta gli
iscritti presso le
istituzioni**



www.anpeq.it

homer simpson - Cerca con ANPEQ

anpeq.it/index.php

Per visualizzare qui i Preferiti, seleziona quindi e trascina nella cartella della barra Preferiti. In alternativa, importali da un altro browser. [Importa Preferiti](#)

 **ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIPROTEZIONE**

Cerca nel sito... Cerca

CHI SIAMO | L'ASSOCIAZIONE | L'AVVOCATO RISPONDE | FORMAZIONE | NEWS | DITTE | **ISCRIZIONE 2017**

ANPEQ

Sede Legale: Piazza Velasca, 6 - 20122 Milano

Telefono: [0883.95.73.60](tel:0883.95.73.60) - Fax 0883.19.21.036
Segreteria operativa: info@anpeq.it

STATUTO

HOME SUN, 15 OCT 2017

NEWS
 Novità, Legislazione, Giurisprudenza...

DOWNLOAD
 Download di documenti, procedure, manuali e linee guida...

SERVIZI
 Elenco provvisorio ditte e servizi che hanno dato disponibilità...

CORSI E CONVEGNI
 Convegni dell'ANPEQ in Italia...

IN EVIDENZA

Scrivi qui per eseguire la ricerca

23:50
15/10/2017



Presidente	Pier Battista FINAZZI (CV)
Past President	Luisa BIAZZI (CV)
Vice Presidente	Francesco BONACCI (CV)
Tesoriere	Alessandro SARANDREA (CV)
Segretario	Samantha CORNACCHIA (CV)
Consiglieri	Daniele NUCCI (CV), Luisa BIAZZI (CV), Michela GAGGIANO (CV)



ANPEQ sta lavorando per l'applicazione del secondo comma dell'art. 2229 c.c.:

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.


- Con la legittima ambizione di ricoprire il ruolo di ALBO PROFESSIONALE DEGLI EQ.




... GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!!



MONKIUS EATALOTIS



CHIMPUS IMBECILUS



APEIS STUPIDIUS



NEANDERSLOB



HOMERSAPIEN

HOMERSAPIEN